

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



## ORDINANZA N° 12 DEL 08-05-2020

**Oggetto: Riapertura della commercializzazione attraverso ambulanti del settore alimentare.**

### IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, e 118 della Costituzione

Visto l'art 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Visti i D.P.C.M. del 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 06/03/2020, 09/03/2020, e 11/03/2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da applicare sull'intero territorio Comunale

Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020

Vista l'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Preso atto della circolare n. 13 del 6 Maggio 2020 del DRPC Sicilia, Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020 avente ad oggetto: "*Emergenza Covid – 19 – Chiarimenti a quesiti formulati in relazione all'ordinanza del Presidente della regione Siciliana n. 18 del 30 Aprile 2020*";

Considerato che la suddetta circolare, prevede "*con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentita la vendita di soli generi alimentari nei mercati all'aperto, nonché la commercializzazione (anche attraverso ambulanti), purché l'attività sia regolamentata dai Sindaci per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali. Gli operatori, in ogni caso, sono tenuti all'uso costante di mascherina e all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante*";

Ritenuto che la riapertura della commercializzazione attraverso ambulanti, limitatamente al settore alimentare, possa attenuare l'attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio;

Richiamati gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267/2000

Vista l'opportunità di consentire ai Comuni sulla base di autonome valutazioni

Ritenuto pertanto, di disporre la riapertura della commercializzazione attraverso ambulanti, a far data dal 9 maggio p.v., limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nel

rispetto delle misure anticontagio previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Ritenuto ancora di prescrivere le seguenti ulteriori misure organizzative volte a minimizzare i rischi di contagio:

- Obbligo di indossare la mascherina protettiva e i guanti monouso da parte dei venditori e acquirenti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fermo il divieto di assembramento;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che così recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

### **ORDINA**

Per i motivi indicati in narrativa, la parziale riapertura della commercializzazione attraverso ambulanti a far data **dal 9 maggio 2020** e limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nel rispetto delle misure anticontagio previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Di prescrivere le seguenti ulteriori misure organizzative volte a minimizzare i rischi di contagio:

- Obbligo di indossare la mascherina protettiva e i guanti monouso da parte dei venditori e acquirenti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fermo il divieto di assembramento;

Dare atto che la presente ordinanza è valida fino all'adozione di un nuovo provvedimento espresso di revoca, riservandosi di procedere alla modifica, integrazione o revoca della stessa in caso di sopravvenute disposizioni normative.

Di dare mandato alla Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare la presente ordinanza la cui violazione sarà punita ai sensi di legge.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicata sul sito web del Comune e diffusa mediante appositi avvisi.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- A S.E. il Prefetto di Agrigento;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Joppolo Giancaxio;
- Al Servizio di Polizia Municipale.

### **INFORMA**

ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso



IL SINDACO  
Alfredo Giuseppe Biondelli